



Città di Modica

PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE
SETTORE VIII

Ordinanza n. *48* /PL del 21/04/2021

Prot. n. *18668* del **21 APR. 2021**

Oggetto: Istituzione divieto di circolazione temporaneo in via Garofalo per installazione del Dehors tipo "A" su pedana.-

Il Responsabile del Settore VIII – Polizia Municipale

Vista la richiesta pervenuta con prot. 17607 del 15/04/2021 del Responsabile del Settore III, relativa al rilascio di occupazione di suolo pubblico nel C.so R. Elena;

Letto il verbale della conferenza di servizio (rilascio autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico) n. 01 del 02/02/2021, dal quale si prescrive, al fine di rilasciare concessione di suolo pubblico per installazione di Dehors di tipo "A" su pedana sul C.so R. Elena, apposito provvedimento alla viabilità nella via Garofalo;

Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione, nonché per la salvaguardia della pubblica incolumità adottare i necessari provvedimenti temporanei alla viabilità;

Visto gli artt.5 comma 3° e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n.285 e del suo Regolamento di Esecuzione;

Visto il T.U. EE.LL. n. 267/2000;

Letta la L. n. 241/1990 smi;

Letto il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL., pubblicato sulla G.U.R.S. n.20 del 9 Maggio 2008;

Visto il C.d.S. ;

ORDINA

Dalla data di rilascio fino al termine della concessione di suolo pubblico

Viene istituito il divieto di transito escluso i mezzi di emergenza e/o servizi e dei residenti, sulla via Garofalo, nel tratto compreso dal civico n. 19 al civico n. 23, come da apposita segnaletica installata in luogo.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n.495, **a cura e spese della ditta esecutrice i lavori;**

Dare atto che il Comune è sollevato da responsabilità per eventuali danni apportati a cose e/o persone durante l'esecutività del presente atto.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009;

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altri spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

L'Isp. Sup. di P.L. Ruta Giorgio è tenuto a controllare l'esatto collocamento della segnaletica mobile.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La presente Ordinanza sarà notificata alla Squadra Segnaletica, all'Ufficio Servizi del Comando di P.L., all'Addetto Stampa e al Responsabile della 2^a Sezione di P.L., all'Ufficio Cosap. -

Dalla residenza Municipale

Resp. VII Sezione

Isp.Sup. Pierluigi Cannizzaro

21 APR. 2021

Il Responsabile P.O. VIII Settore
Comandante P.L. Rosario Cannizzaro